

**DALL'IDEA DI TOLLERANZA AL TEMA DELLA LAICITA'**

-Breve quadro storico-

L'idea di "tolleranza", in epoca moderna, ha origini dal dibattito politico-filosofico sviluppatosi in modo "forte" in occasione dei conflitti sorti a seguito della Riforma, dal secolo XVI al XVIII, per trasferirsi nell' '800 decisamente nell'area politica.

Nel 1533, quando la frattura tra la Chiesa di Roma e la predicazione luterana sembrava oramai irreversibile, il grande umanista Erasmo da Rotterdam in **De amabili ecclesiae** fece appello al rispetto della libertà di coscienza quando questa fosse stata coerente con i contenuti delle convinzioni individuali. Solo in tal modo, sottolinea Erasmo, si potranno porre le basi per la convivenza delle diverse religioni.

Nel 1598 Enrico IV di Francia con L'Editto di Nantes dichiara la tolleranza un dovere giuridico che lo Stato deve osservare e fare rispettare.

Bisogna però arrivare a Spinoza perché l'idea di tolleranza venga ad assumere un valore cardine nella società umana dimostrando che la libertà di culto e di pensiero " *non pregiudica il sentimento religioso e la pace civile, ma anzi, se soppressa, provoca con la propria rovina, la rovina della pace civile e del sentimento religioso stesso*"

In Inghilterra nel 1689 fu promulgata dal sovrano Guglielmo III d'Orange la "**Legge sulla tolleranza**" che riconobbe l'esistenza delle diverse sette religiose diffuse nel Paese. Il filosofo J. Locke offrì nuovi argomenti al dibattito distinguendo l'ambito di competenza della Chiesa da quello dello Stato. Infatti lo Stato deve operare, nell'analisi di Locke quale emerge nella **Lettera sulla tolleranza**, solo nel contesto civile salvaguardando vita, libertà, integrità, proprietà; al magistrato non compete occuparsi della "**cura delle anime**" in quanto Dio non ha mai dato ad un uomo autorità su altro uomo e perché la fede è elemento di interiorità e di coscienza. Alla Chiesa, libera società di uomini che liberamente si uniscono per servire Dio, spetta la sola cura delle anime e non può intervenire nel campo civile.

Il potere politico non può tollerare quelle credenze che possano mettere a repentaglio la conservazione della società, così la Chiesa non può minare con atti immorali le basi sociali e tanto meno opporsi alle leggi civili.

Con l'Illuminismo il problema della tolleranza diventa la battaglia per la libertà di pensiero e di coscienza. Esempio di questo rinnovamento è l'opera di Voltaire che riorienta il significato semantico del termine: da una concessione di grazia, diventa riconoscimento di un diritto.

"Che cosa è la tolleranza? L'appannaggio dell'umanità. Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze, è la prima legge di natura" ( " Dizionario filosofico" voce "Tolleranza"). Seguendo idealmente l'appello del filosofo, il 23 agosto 1789 nella " Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" si proclama: "*Nessuno deve essere molestato nelle sue opinioni anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge*"

Bisogna ricordare, come ben sottolinea il filosofo contemporaneo S. Natoli ( in " Dizionario dei vizi e delle virtù"), che il termine "tolleranza" non è così bello come potrebbe sembrare. Essere tollerato diventa espressione di " essere sopportato" e non accettato e tanto meno amato. La tolleranza se è quindi solo questione di *bon ton* o, come sostiene il sociologo Elias, una espressione nella " civiltà delle buone maniere", che tende a delimitare spazi di non aggressione non avvicina gli uomini, " evitata loro di invadersi ma non accresce le possibilità di comprendersi". Solo, infatti, nel saper costruire relazioni di reciprocità, che sappiano riconoscere ed apprezzare le diversità e non vederle come un disvalore, potranno cadere realmente le differenze e gli uomini potranno viverci come simili.

Nel 1985, in un convegno tenutosi a Bologna dal titolo “ L’intolleranza: uguali e diversi nella storia” N.Bobbio si chiese se *“la tolleranza deve essere estesa a tutti? Anche agli intolleranti che la negano?[...] Chi crede nella bontà della tolleranza vi crede non soltanto perché contata la irriducibilità delle fedi e delle opinioni, e la conseguente necessità di non impoverire con interdizioni la varietà delle manifestazioni del pensiero umano, ma anche perché crede nella sua fecondità, e ritiene che il solo modo di ridurre l’intollerante ad accettare la tolleranza sia non la persecuzione ma il riconoscimento del suo diritto ad esprimersi”*

E questo si collega a quanto lo stesso venne a scrivere in “Le ragioni della tolleranza”:

*“Non è detto che l’intollerante, accolto nel recinto della libertà, capisca il valore etico del rispetto delle idee altrui. Ma è certo che l’intollerante escluso non potrà mai diventare un leale osservante della tolleranza. Può valere la pena di mettere a repentaglio la libertà accogliendo nel nostro seno il nemico, se l’unica alternativa è di restringerla fino a soffocarla. Meglio una libertà in pericolo ma che si espande che una libertà protetta che si chiude in se stessa.”*

Fra i vari pensatori contemporanei Karl Popper, uno dei maggiori epistemologi, in “ Tolleranza e responsabilità intellettuale” collega la tolleranza alla ricerca della verità, come necessario prerequisito alla stessa indagine gnoseologica ed etica. *“ Dobbiamo cercare di ascoltare gli altri ed imparare da loro, specialmente dai nostri oppositori, se vogliamo veramente avvicinarci alla verità, o scoprire quale sia l’azione più giusta alla nostra portata.”* Tre sono i principi che conducono alla tolleranza individuati dal filosofo, anche per dimostrare come la sua tesi sia lontana dal relativismo: *“ Può darsi che io abbia ragione e tu torto”; “ Se discutiamo il problema razionalmente può darsi che possiamo correggere alcuni nostri errori”; “Se parliamo del problema razionalmente, tutti e due possiamo avvicinarci alla verità”*

Infatti questi principi richiamano l’atteggiamento razionale o critico alla base dell’etica, conducono alla tolleranza che, allo stesso tempo, presuppongono. La nostra conoscenza è perseguibile solo attraverso l’esercizio critico della ragione e il costante confronto con gli altri, quindi è necessaria la tolleranza che insieme alla dedizione alla verità “ sono i due principi etici sottesi alla scienza, e che la scienza rafforza.”

### **L’idea di tolleranza è stata il tramite del principio di laicità.**

La parola **laicità** denota la rivendicazione, da parte di un individuo o di una collettività, dell’autonomia decisionale rispetto a ogni condizionamento ideologico, morale o religioso altrui.

Laico è dunque chi ritiene di poter e dovere garantire incondizionatamente la propria libertà di scelta e di azione, particolarmente in ambito politico, rispetto a chi ritiene invece di dover conciliare o sottomettere la sua libertà all’autorità di una ideologia o di un credo religioso.

Il termine, riferito ad una struttura politica od amministrativa, ne esprime l’autonomia dei principi, dei valori e delle leggi da qualsiasi autorità esterna.

Uno Stato è laico se non è subordinato ad altri poteri, come istituzioni religiose o partiti politici, e se rifugge da qualsiasi ideologia o religione di Stato; se è imparziale rispetto alle differenti fedi e ideologie presenti al suo interno, e garantisce l’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini indipendentemente dal loro credo o corrente di pensiero. Uno Stato laico riconosce e tutela i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini: libertà di pensiero, di parola, di riunione, di associazione, di culto... compatibilmente con le proprie leggi ed ordinamenti.

In Italia il dibattito sulla laicità si è focalizzato, negli ultimi anni, prevalentemente su alcuni temi quali la presenza o meno di simboli religiosi nei luoghi pubblici, la possibilità o meno di fare riferimento nelle dichiarazioni ufficiali ad alcuna fede, la possibilità o meno di insegnare una o più religioni nelle scuole pubbliche, e soprattutto su temi concernenti l’etica. E’ infatti a proposito di divorzio, aborto, fecondazione medicalmente assistita, unioni civili per coppie etero e omosessuali, eutanasia che il dibattito diventa più ostico venendosi, a volte, di accenti di intolleranza.

L’intolleranza non è sparita; nella realtà contemporanea si ripropone infatti o nel fanatismo politico, altrettanto cieco e pericoloso di quello religioso o, talora, nelle vesti di piccole minoranze estremiste. Spesso, troppo spesso, questo dissenso crea gravi problemi alle regole della democrazia: quando il dissenso diventa pericolo? Quando diventa eversivo? Quando incita alla rivolta? E se tutte le voci devono avere libera espressione, quando e come operare un distinguo?

Il filosofo americano M. Walzer sostiene che le moderne democrazie devono praticare un concetto di tolleranza più flessibile, meno astratto, in rapporto alle diverse esigenze dei gruppi; devono saper individuare scelte diverse di come tollerare al di là di schemi precostituiti per giungere a quella “umanità al plurale, tanto auspicata.” *Noi abbiamo bisogno di essere tolleranti e protetti come cittadini dello Stato e come membri di gruppi- e anche come stranieri od entrambe le cose.\_ Così, almeno per ora. La differenza deve essere tollerata due volte- a livello personale e a livello politico- con una miscela variabile ( nel senso che non deve essere la stessa necessariamente in entrambi i casi) di rassegnazione, indifferenza, stoicismo, curiosità ed entusiasmo”* ( “ Saggio sulla tolleranza”)

## II COSTITUZIONI A CONFRONTO (sui rapporti Stato-Religione)

### **COSTITUZIONE ITALIANA ( 1948)**

**Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifiche dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono revisione costituzionale.**

**Art.8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzazione secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.**

**Art. 19 Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.**

**Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività**

### **COSTITUZIONE FRANCESE ( 1958)**

**Art. 2 La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.**

### **COSTITUZIONE SPAGNOLA ( 1978)**

**Art.16**

- 1. E' garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico garantito dalla legge.**
- 2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la propria ideologia, religione o convinzioni.**
- 3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e la altre confessioni.**

Un aspetto interessante del nostro lavoro è stato quello di confrontare, partendo da un'analisi prettamente testuale, la Costituzione italiana con quella francese e spagnola per renderci conto di come il rapporto Stato-Religione venga attualmente regolato.

Nella Costituzione italiana l'art. 7 dei principi fondamentali riconosce la Chiesa Cattolica "sovrana ed indipendente" in base ai Patti Lateranensi ( 1929) e loro successive modifiche del 1984. Nel nuovo accordo (1984) è scomparsa l'affermazione che la religione cattolica è la sola religione di Stato; inoltre si dichiara che l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, è mantenuto ma le famiglie decidono se avvalersene o meno. Infatti l'**art.36** del Concordato del 1929 affermava:

*“L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica[...].”*

L’art. 9.2 dell’attuale concordato afferma invece:

*“La Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica[...]. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale diritto”*

Grazie al nuovo Concordato assume un significato diverso anche l’art.8 in quanto se prima la Chiesa Cattolica aveva una posizione di “privilegio”, ora in virtù delle varie *intese* ( con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio) le discriminazioni sono state limitate. E’ importante sottolineare che i Patti Lateranensi costituiscono un accordo internazionale, cioè tra Stati, che valgono a differenziare comunque la Chiesa Cattolica rispetto ad ogni altra religione: se lo Stato è obbligato ad avere un Concordato con la Chiesa non lo è con le altre confessioni.

Le scelte operate nella Costituzione italiana in materia di rapporti Stato-Chiesa sono state condizionate da una pluralità di fattori storici quali:

1. La storica presenza in Italia della Sede Pontificia;
2. La particolare vicenda storica relativa alla partecipazione dei cattolici alla vita politica nazionale, vietata, col *non expedit*, da Papa Pio IX nel 1870 e risolta solo alla vigilia della prima guerra mondiale ( Patto Gentiloni)
3. L’esistenza di un accordo internazionale ( Patti Lateranensi del ’29) che assicurava alla Chiesa Cattolica una posizione differenziata e privilegiata rispetto alle altre confessioni religiose.
4. La necessità, nel secondo dopoguerra, di un accordo tra i due grandi partiti di massa italiani ( DC e PCI) che erano a loro volta espressione dei due blocchi contrapposti a livello internazionale e protagonisti del fragile equilibrio determinato dalla “ guerra fredda”

In questo quadro politico era difficile nel 1948 trovare maggiore spazio per una dichiarazione di laicità e neutralità dello Stato più netta di quella che fu proclamata negli artt 7-8.

L’attuale Costituzione francese, che risale alla nascita della V Repubblica nel 1958, nell’art. 2 pone in modo netto lo Stato in una posizione di neutralità e sovranità rispetto ad ogni religione, da qui il divieto di ostentare simboli religiosi all’interno di istituzioni ed uffici pubblici.

Per comprendere questo atto dobbiamo ricordare l’esperienza Rivoluzionaria che, al di là dei noti fatti di esasperazione politica, diffuse gli ideali di libertà ed uguaglianza, ripresi, pur nelle mutate situazioni, da Napoleone. Questi, infatti, nel 1801, abolita la costituzione civile del clero, rafforzò il carattere laico dello Stato francese. Nel Concordato firmato con Papa Pio VII il cattolicesimo non divenne religione di Stato e neppure “ dominante”, ma solo “ religione della maggioranza dei francesi”; nel 1804 nel Codice civile si prevedeva inoltre sia il matrimonio civile sia il divorzio come segni di uno Stato fondamentalmente laico.

Lo stesso Napoleone nella sua autobiografia “ *Memories pour servir à l’histoire de Napoleon*” scrive: “[...] *E’ stato facendomi sostenitore dei preti che ho posto termine alla guerra della Vandea; è stato facendomi musulmano che ho consolidato il mio potere in Egitto; è stato facendomi ultramontano che mi sono cattivato gli animi in Italia. Se governassi un popolo di giudei, ricostruirei il Tempio di Salomone. Il paradiso è un luogo al centro dell’universo, dove le anime di tutti gli uomini ritornano per vie diverse: ogni setta ha la sua via particolare.*”

La Costituzione spagnola fu emanata nel 1978 dopo quarant’anni di dittatura franchista e confessionale. Nel novembre 1975, alla morte del “generalissimo” Franco, così come era stato stabilito nel 1969 nella linea di successione, Juan Carlos I di Borbone diventò sovrano e confermò come presidente del governo Arias Navarro che rimase in carica fino al mese di giugno dell’anno seguente quando il re nominò un nuovo presidente nella figura del centrista Alfonso Suarez, cercando così di acellerare la riforma politica. Il re firmò la Costituzione nel dicembre 1978 e convertì lo Stato in Monarchia Costituzionale.

A partire dal 1979 il potere legislativo risiede nelle Corti Generali divise in Congresso, o Camera Bassa, e Senato, o Camera Alta. Tutti i progetti di legge devono essere approvati da entrambe le Camere, anche se la decisione finale compete normalmente al Congresso. Questa Costituzione è il risultato di un patto politico tra la sinistra e la destra come espressione della volontà di rappresentare la maggior parte della popolazione.

L'art.16 esprime il carattere laico del nuovo Stato e riconosce tuttavia il ruolo che la Chiesa Cattolica ha storicamente avuto ( e ha tuttora) per il popolo spagnolo ma si contrappone alla tradizionale immagine della Spagna come “ cattolicissima”, senza cadere nell'anticlericalismo che nei momenti più tragici della guerra civile ha portato a fenomeni di persecuzione religiosa.

### III LAICITA' E POLITICA

#### Ovvero

#### La politica è rispettosa della laicità dello Stato?

#### Art. 7.

**Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.**

Oggi la laicità dello Stato è un tema molto sentito e fonte di continue discussioni. Questo fatto probabilmente è dovuto dalle numerose controversie, nate in questi ultimi anni, a proposito di temi politici rispetto ai quali la chiesa ha espresso la propria opinione, magari non sempre in modo velato, invitando i propri fedeli a tenere linee di pensiero che in certi casi è andata contro i principi di una buona cittadinanza come l'invito all'astensione dal voto.

Possiamo prendere in analisi diversi fatti, partendo da quelli meno importanti come la questione dei crocifissi nei luoghi pubblici fino alla legge sull'aborto, in particolare ci soffermeremo su quest'ultima, sulle staminali e sul tema delle unioni di fatto.

La nostra Costituzione nell'articolo 7 enuncia che Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ed è per questo che, in alcuni casi, dichiarazioni dei vescovi, o più in generale della CEI, hanno dato luogo e numerosi dibattiti e controversie.

Di seguito sono elencati una serie di articoli presi da quotidiani che riguardano i temi in questione, quello introduttivo è tratto da un articolo di Eugenio Scalfari:

*...fino a qualche tempo fa tuttavia la Chiesa stava attenta a salvare le forme, agiva sulla politica ma di sbieco, mai direttamente. Dall'avvento di Benedetto XVI tuttavia queste cautele stanno cadendo una ad una. La prima grave interferenza e la violazione palese del principio "date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" avvenne in occasione del referendum sulla legge delle fecondazioni assistite, quando l'allora presidente della Cei, Camillo Ruini, predicò l'astensione dal voto facendo così fallire i quesiti referendari. Poi ci fu la vicenda dell'articolo di legge sull'omofobia e la telefonata del segretario della Cei ad una senatrice cattolica di cui i Vescovi si vollero assicurare il voto che infatti fu conforme ai loro desideri nonostante che il governo avesse messo la fiducia su quel passaggio parlamentare.*

*(15 febbraio 2008) repubblica*

## DICO e UNIONI DI FATTO

Per DICO (precedentemente chiamati PACS) si intende il disegno di legge che aveva come fine quello di regolare giuridicamente i rapporti di convivenza; il testo del disegno legge era stato presentato in senato nel febbraio 2007 ma per motivi politici a tutt'oggi risulta bloccato e non ancora convertito in legge.

Di fatto questo provvedimento sanciva il riconoscimento di diritti fra conviventi all'infuori del matrimonio e dava quindi la possibilità, anche alle coppie omosessuali, di avere un' unione riconosciuta dalla legge e di poter usufruire di diritti fino ad oggi riservati solo al matrimonio o a ristrette categorie (come ad esempio quella politica per la quale è previsto che si possa accedere ai diritti di ereditarietà e sanità senza che l'unione sia sancita da matrimonio). La chiesa sentendo minacciata la famiglia, così come intesa in ottica cristiana, sin dall'inizio si è opposta alla legalizzazione delle coppie definite "di fatto".

## Rainews24 22 febbraio 2007

Il "Foglio" in edicola oggi definisce la bozza del documento annunciato il 12 febbraio scorso dal cardinale Camillo Ruini: i vescovi italiani prendono posizione sulle unioni di fatto omosessuali e eterosessuali e il loro eventuale riconoscimento giudico.

Il testo, si spiega, fa da base alla discussione in corso fra i vescovi. Sarebbero confermate alcune delle indicazioni di fondo venute dai vertici della Cei già nelle settimane scorse in relazione al ddl sui Dico, e in particolare il 'no' ribadito alla legge e la proposta di garantire diritti attraverso un contratto privato fra i due conviventi. Quanto al comportamento dei politici cattolici, si richiamano i due documenti della Congregazione per la dottrina della fede del 2002 e del 2003, firmati dall'allora cardinale Josph Ratzinger, nei quali la questione del riconoscimento delle coppie di fatto veniva ampiamente trattata.

In merito ai Dico, nella bozza del Foglio si afferma: *"Molti dei diritti di cui parla il presente progetto di legge potrebbero essere garantiti per altre vie non nocive per il corpo sociale, ad esempio attraverso un contratto delle persone interessate a partire dalla loro autonomia di cittadini. In tal caso si tratterebbe di diritti che hanno la loro base nella scelta individuale di due persone e non nelfatto, legalmente riconosciuto, della loro convivenza"*.

Sui politici cattolici e sul loro comportamento in Parlamento, la bozza spiega: *"Per quanto riguarda, quindi, il comportamento dovuto ai politici cattolici, valgono le disposizioni ribadite da due documenti recenti della Congregazione per la Dottrina della fede, e cioè: 'Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica' del 24 novembre 2002"*.

Di questo documento la parte citata nella bozza sarebbe la seguente: *"La coscienza cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire con il proprio voto l'attuazione di un programma politico o di una singola legge in cui i contenuti fondamentali della fede e della morale siano sovvertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a tali contenuti. Devono essere salvaguardate la tutela e la promozione della famiglia fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso; ad essa non possono essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di convivenza, né queste possono ricevere in quanto tali un riconoscimento legale"*.

L'altro testo al quale si fa riferimento è: *"Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle persone omosessuali"* del 3 giugno 2003. In questo secondo caso nella bozza in discussione fra i vescovi italiani il brano del documento del cardinale Ratzinger preso come modello è il seguente: *"Se tutti i fedeli sono tenuti a opporsi al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, i politici cattolici lo sono in particolare, nella linea della responsabilità che è loro propria. In presenza di progetti di legge favorevoli alle unioni omosessuali, sono da tener presenti le seguenti indicazioni etiche. Nel caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea legislativa un progetto di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge"*.

*Dunque "concedere il suffragio del proprio voto a un testo legislativo così nocivo per il bene comune della società è un atto gravemente immorale"*

Leggendo l'articolo, senza soffermarsi sulla questione politica e tenendo sempre ben presenti gli articoli 19 e 20 della Costituzione, si nota tuttavia una certa conflittualità con l'articolo 7 in quanto se i due stati sono "sovrani" nei rispettivi campi di competenza, l'invito aperto ed esplicito rivolto dai vescovi della CEI ad uno schieramento politico a seguire i dettami della Chiesa, rischia di essere visto come una grave ingerenza nell'ambito dello Stato.

## Art. 19.

**Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.**

## Art. 21.

**Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.**

## STAMINALI e LEGGE 194

Tratto da repubblica del (15 giugno 2006)

Le polemiche dopo Strasburgo. Mussi parla a poca distanza dal voto del Parlamento europeo che ha detto sì alla ricerca attraverso l'utilizzo delle staminali embrionali. E mentre il ministro diessino ribadisce le proprie posizioni - convalidate dalla recente decisione del Comitato sulla Bioetica - la polemica si fa durissima, rimbalzando da Strasburgo a Roma. Con il blocco cattolico trasversale - dalla Margherita all'Udc - che urla al disastro, il fronte laico del centrosinistra che esulta per la decisione di Strasburgo e la Cdl che incalza chiedendo un confronto parlamentare prima che il governo Prodi prenda decisioni in sede europea.

L'ira dei cattolici. Così mentre Mussi, durante l'audizione, ripete con forza che "non c'è una guerra tra cristiani e laici". Ma semmai uno "scontro che attraversa corpi politici elettorali e che rappresenta una chance per trovare nuovi confini. Tanto che questa mattina, al Parlamento di Strasburgo, hanno votato a favore della ricerca sulle cellule staminali embrionali gruppi politici di ispirazione cattolica, e contro alcuni gruppi di matrice socialista", esponenti di spicco della Margherita - partito che in sede europea si è spaccato al momento del voto - come Paola Binetti o Renzo Lusetti si uniscono al coro delle critiche.

Lusetti: "Dal voto dell'Europarlamento sulle staminali risulta chiarissimo che non si legifera a colpi di maggioranza su materie eticamente sensibili. Il ristrettissimo margine con cui è passato l'emendamento sulla ricerca delle staminali è prova evidente che non è forzando con numeri risicati che si può costruire un consenso, ma soltanto confrontandosi a fondo, cercando convergenze, evitando spallate

La Binetti, dal canto suo, chiede a Prodi "di non considerare solo antropologicamente ma anche scientificamente fondata anche per l'Europa la legge 40", che permette la ricerca solo sulle staminali adulte, dove si sono ottenuti "risultati molto promettenti".

Il mondo cattolico è in subbuglio. Il Centro di Bioetica dell'Università Cattolica lancia strali contro Strasburgo prendendo atto della "grave decisione assunta dal parlamento europeo". Una decisione, aggiunge il comitato "sicuramente condizionata dalla recente scelta fatta dal ministro Fabio Mussi e avallata dalla commissione governativa presieduta dal ministro Giuliano Amato, che si è assunto una grave responsabilità di fronte all'opinione pubblica italiana ed europea".

La richiesta della Cdl. Critiche e polemiche anche dalla Cdl che vuole compatta un dibattito parlamentare a breve giro. Così Cesare Cursi di An, vicepresidente della commissione Sanità, e Rocco Buttiglione dell'Udc. In particolare Buttiglione chiede che "l'Italia voti contro la destinazione dei fondi alla ricerca sulle staminali

embrionali".

Insoddisfatto delle risposte di Mussi anche Riccardo Pedrizzi, presidente nazionale della Consulta etico-religiosa di An: "Dai ministri Mussi e Turco, in commissione Sanità del Senato, a proposito dei temi legati alla bioetica, non è venuto nulla di nuovo rispetto alla linea tenuta dal governo e alle posizioni da esso assunte fino ad oggi".

E mentre Alessandra Mussolini (che a Strasburgo ha votato contro) si spinge a definire "pericolosi gli scenari" aperti dalla decisione europea, Maurizio Gasparri insiste a dire che la "legge 40 non si tocca".

La soddisfazione dei laici. Di segno diametralmente opposto le parole dei laici seduti in parlamento, dai Verdi al Pdc fino ad alcuni forzisti come Chiara Moroni, vice presidente dei parlamentari azzurri, che applaude alla decisione di Strasburgo e spara a zero sulla legge 40 "che pone l'Italia fuori dalla comunità scientifica internazionale bloccando pregiudizialmente filoni di ricerca che potrebbero rivelarsi strategici per fornire nuove opportunità terapeutiche".

Giovanni Russo Spina (Prc) parla di "soffio d'aria laica" che spira da Strasburgo, mentre il ministro delle Pari opportunità Barbara Pollastrini e Manuela Palmeri, capogruppo dei Verdi-Pdc chiedono la modifica della legge 40.

Considerando che in sede di Parlamento Europeo anche parte della componente cristiana cattolica ha approvato la sperimentazione sulle staminali, la polemica insorta riportata sull'articolo di cui sopra, induce a riflettere sull'influenza esercitata dallo stato vaticano sulla nostra politica e su come le figure politiche cattoliche italiane non siano sempre indipendenti.

Un'altra fonte di polemica e discussione viene dalla questione che gravita intorno alla legge sull'aborto, la 194 /78 dopo quasi 30 anni dall'entrata in vigore, la Legge sull'interruzione volontaria di gravidanza sta caratterizzando il panorama politico.

La Chiesa in particolare chiede di rivedere i termini stabiliti dalla legge, a questo movimento si accodano alcuni partiti e nuovi movimenti per la vita; è evidente il rischio che la Chiesa possa influenzare una parte politica a cercare di modificare la legge o, come adesso ormai in campagna elettorale, che alcuni partiti cerchino i voti dei cattolici appoggiando queste posizioni, trascurando tuttavia i risultati di legalità e di tutela sanitaria raggiunti in questi anni durante i quali si è vista la quasi totale scomparsa del fenomeno degli aborti clandestini e dei danni alla salute delle donne da essi provoca

## IV MOSCHEA A BOLOGNA

**Indice:** introduzione;  
il progetto della costruzione;  
pareri discordi e loro motivazioni;  
intervista col Sindaco di Bologna Sergio Cofferati

### Introduzione.

Nella città di Bologna si discute da circa un anno sul problema di costruire o meno una moschea per permettere agli islamici, residenti nella nostra regione, di poter liberamente praticare, in luogo preposto, il loro culto. Come comprensibile si sono subito sviluppate, da parte dell'opinione pubblica, della cultura e della politica, una serie di considerazioni e di opposizioni sull'opportunità di tale iniziativa. Quello che emerge, a parte le prese di posizione prettamente ideologiche, è soprattutto il timore, da parte della maggior parte dei cittadini, di possibili atti terroristici visto la situazione internazionale sviluppatasi nella politica mondiale. Il rischio è che si diffonda in modo incontrollato un clima di intolleranza tale da mettere a repentaglio la fragile convivenza tra popoli e religioni che la città, come molte altre in Italia, ha iniziato a sperimentare. Proprio questo clima di polemica ha sollecitato il nostro interesse ed abbiamo voluto approfondire il tema esaminando le diverse posizioni quali sono state sottolineate dagli organi di stampa e accettare con entusiasmo la possibilità che si è presentata di intervistare il Sindaco di Bologna.

Crediamo che sia importante ricordare a tutte le parti in causa un documento emanato il 7 dicembre 1965 dal Concilio Vaticano II riguardante la libertà religiosa.

*“ Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro i debiti limiti, di agire in conformità ad essa privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata che tramite la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. A motivo della loro dignità tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investite di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. A un tale obbligo però gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Non si fonda quindi il diritto alla libertà religiosa su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico ingommato a giustizia, non può essere impedito.” [ da “Documenti e fonti” ed. Baiesi]*

## **IL PROGETTO DELLA COSTRUZIONE DI UNA MOSCHEA NELLA PERIFERIA DI BOLOGNA:**

la realizzazione di una moschea è stata richiesta dal Centro Cultura islamico di Bologna poiché l'ubicazione dell'attuale luogo di culto, concesso gratuitamente dalla Amministrazione del precedente mandato ( 1999\2004), sito in Via Pallavicini 13 ( + altre 5 sale di preghiera molto piccole concesse da privati), presenta varie criticità quali la mancanza di spazi, di dotazioni di sosta, viabilità difficile soprattutto nei periodi coincidenti con le festività islamiche.

Da tener presente, inoltre, un importante dato demografico: al 31\12\2006 gli stranieri residenti a Bologna ( complessivamente 30319) provenienti da paesi a prevalente presenza islamica sono 11615 che necessitano di esplicitare i diritti costituzionali di libertà di culto.

Tenuta presente la complessa ed articolata situazione, l'attuale Giunta di Bologna ha realizzato il 18\10\07, con le realtà associative e i comitati cittadini del quartiere coinvolto ( S. Donato) dal progetto del nuovo luogo di culto islamico, un percorso partecipativo che ha permesso di raggiungere obiettivi condivisi.

Quattro incontri sono stati dedicati alla scelta della localizzazione valutata più idonea che, tra le varie proposte esaminate, è stata valutata più opportuna l'area che si sviluppa tra gli edifici ex coloniali di Via Fiorini 12-14 (sud), l'area ex Asam (ovest), la Via Fiorini (est), la tettoia dell'ex Ittico (nord) di superficie pari a 9400mq. circa.

Si prevede in loco un insediamento costituito da:

**ingresso e atrio; lavacri; aula di preghiera per uomini; aula di preghiera per donne e bambini; sala riunioni; uffici; biblioteca; servizi e disimpegni; locali tecnici e depositi** ( passando da 6000mq inizialmente previsti a 2500-3000 mq circa netti);

Sistemazione esterna:

**spazio pubblico; verde e parcheggi.** Anche la superficie territoriale viene ridimensionata da 52000mq a 19000mq.

L'Amministrazione e il quartiere inoltre si impegnano 1) a definire un nuovo accordo di permuta tra l'area di Via Felsina ( acquisizione indispensabile per la Provincia per l'ampliamento di un Istituto scolastico) di proprietà dell'Ente Gestione Beni Islamici e l'area individuata di proprietà del Comune, garantendo che le valutazioni delle stime patrimoniali saranno congruite da enti pubblici deputati istituzionalmente a tali compiti; 2) a realizzare nell'area in oggetto una quota di parcheggi superiori allo standard previsto dalla legislazione vigente; 3) ad integrare il protocollo di intesa con eventuali proposte condivise che dovessero emergere nell'ambito della seconda fase del percorso ( progetto architettonico) e con la previsione della costituzione della fondazione per la realizzazione dell'intervento per verificare finanziamenti e attività del Centro di cultura islamico di Bologna.

Inoltre, l'Amministrazione, nei vari incontri, ha voluto rispondere alle preoccupazioni sollevate in merito all'Ucoii- organizzazione nazionale alla quale è affiliato il centro bolognese- confermando che:

1. Ucoii partecipa alla consulta nazionale istituita dal Ministro Pisanu del precedente Governo e confermata dal Ministro Amato;
2. non esistono motivi di preoccupazione in quanto non ci sono segnalazioni in merito al centro islamico bolognese da parte degli organi istituzionali di controllo preposti;
3. il monitoraggio da parte degli organi istituzionali preposti è costante;
4. il protocollo di garanzia previsto, per la prima volta in Italia, è in grado di garantire la trasparenza futura.

In rapporto al tema da noi esaminato ci pare interessante riportare integralmente il **Protocollo d'Intesa tra il Comune di Bologna e l'Associazione "Centro Cultura Islamica di Bologna"**

COMUNE DI BOLOGNA  
PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA COMUNE DI BOLOGNA  
e l'Associazione "Centro di Cultura Islamica di Bologna"

Il Comune di Bologna e l'Associazione "Centro di Cultura Islamica di Bologna" (di seguito, per brevità, "l'Associazione") con sede in Bologna;

CONSIDERATO che la Costituzione della Repubblica italiana

- riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (articolo 2);
- sancisce i principi di pari dignità sociale e di eguaglianza, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (articolo 3);
- stabilisce che le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (articolo 8);
- garantisce in massimo grado le libertà di coscienza, di pensiero e di espressione nell'ambito dei rapporti civili, e garantisce il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (articolo 19);

CONSIDERATO i diritti di libertà di coscienza e di religione, senza discriminazione, sono riconosciuti in numerosi Patti internazionali, di carattere sia universale che regionale, come, in particolare:

- la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
- la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma d'intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981,
- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche,
- la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654,
- i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977 n. 881, la Costituzione dell'Unione Europea del 29 ottobre 2004;

VISTI gli art. 21 e 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) del 17 dicembre 2000, che di seguito si riportano:

Articolo 21  
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22  
Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

VISTI gli art. 2 e 3 della Carta Europea dei Diritti Umani nella Città del 18 maggio 2000, sottoscritta dal Comune di Bologna, giusta deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 145162/2005, O.d.G. 142/2005, approvata nella seduta del 22 luglio 2005, che di seguito si riportano:

Art. II - Principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione

1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nelle città firmatarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate in quanto cittadini delle città.

2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata all'origine, al colore, all'età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, all'origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito.

Art. III - Diritto alla libertà culturale, linguistica e religiosa

1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre amministrazioni, fanno sì che i bambini appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua materna.

2. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione di ghetti.

3. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti e i non credenti, come pure tra le diverse religioni.

4. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.

VISTA la Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione adottata con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007, quale strumento di orientamento dell'azione dell'Amministrazione dell'interno per l'integrazione dei soggetti dell'immigrazione nella società italiana e per favorire la coesione sociale attraverso le più idonee garanzie civili e sociali, in coerenza con il quadro normativo costituzionale, comunitario, e internazionale sui diritti umani;

VISTI, in particolare, gli articoli 20 - 26 della citata Carta dei Valori, della Cittadinanza e

dell'Integrazione, in punto a "Laicità e libertà religiosa", che enunciano valori e principi validi per tutti coloro i quali desiderano risiedere stabilmente in Italia, nonché direttive per l'attività del Ministero dell'Interno nei rapporti con le varie comunità religiose presenti in Italia, e che di seguito si riportano;

20. L'Italia è un paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta a ogni persona, cittadino o straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere motivo di discriminazione nella vita sociale.

21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L'Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra stato e confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche.

22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. È esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno, e unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio italiano.

23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. È pienamente garantita la libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri.

24. L'ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia religiosa, e proibisce l'offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone. Per la legge dello stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla celebrazione del matrimonio.

25. Muovendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani.

26. In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto, perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri.

CONSIDERATO che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'Islam nella sua plurimillenaria tradizione;

TENUTO CONTO che! in occasione della realizzazione di un Centro Culturale Islamico (di seguito! per brevità "il Centro Culturale") a Bologna, la stipula di un preventivo Protocollo d'Intesa appare atto di elevato profilo etico e politico al fine di conseguire l'obiettivo comune dell'accoglienza, dell'integrazione e della solidarietà all'interno di un'unica società civile fondata oltre che sul perseguimento del benessere comune e sul lavoro, principalmente sulla pace, sulla tolleranza e sul reciproco rispetto umano;

RICONOSCIUTA l'opportunità di addivenire al presente Protocollo, entrambe le parti convengono che le disposizioni seguenti rappresentino una prima intesa locale tra il Comune di Bologna e l'Associazione, funzionale alla realizzazione, su questo territorio comunale, di un Centro Culturale a dimostrazione e testimonianza del reciproco desiderio di approfondimento della conoscenza e del rispetto avente quale unico fondamento il desiderio comune di un dialogo su basi paritarie;

TENUTO CONTO che in conformità ai principi della Costituzione Italiana, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente ogni religione, sia in forma individuale che

associata, di fame propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto e i riti;

RILEVATA la necessità di garantire anche ai praticanti la religione islamica presenti sul territorio comunale, alle loro associazioni e organizzazioni e alle Comunità musulmane presenti la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

#### Articolo 1 (Fondazione)

L'Associazione Centro di Cultura Islamica di Bologna si Impegna a costituire una Fondazione con compiti di costruzione e gestione del Centro Culturale islamico di Bologna

e delle relative attività culturali e extraculturali.

La Fondazione, una volta costituita, è il soggetto titolare di tutti i rapporti amministrativi con il Comune di Bologna per la costruzione e gestione del Centro culturale.

#### Articolo 2 (Patrimonio della Fondazione)

Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma II, del presente Protocollo d'Intesa, il Comune di Bologna non è gravato da obblighi od oneri di sorta per la costituzione e l'amministrazione della Fondazione nonché per la gestione del Centro Culturale.

#### Articolo 3 (Edifici di culto)

Agli immobili individuati dalle parti del presente protocollo d'intesa quali sede per la realizzazione del Centro Culturale viene attribuita prevalente destinazione a luogo di culto, in conformità alle vigenti previsioni legislative, regolamentari e degli strumenti urbanistici.

Gli immobili destinati alla realizzazione del Centro Culturale non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ed urgenti ragioni di pubblica utilità.

Gli immobili destinati alla realizzazione del Centro Culturale non possono essere concessi in uso a qualsiasi titolo, anche precario, a terzi, se non con il consenso di ambo le parti del presente protocollo.

#### Articolo 4 (Attività culturali)

Le attività squisitamente culturali sono di esclusiva competenza del Centro Culturale e vengono esercitate con le modalità definite dallo Statuto della Fondazione, essendo esclusa qualsiasi ingerenza dell'amministrazione comunale nelle attività medesime.

Si intendono per attività culturali - ai fini del presente Protocollo d'intesa e a titolo meramente esemplificativo - le pratiche relative alla preghiera quotidiana, alla preghiera congregazionale del venerdì, alle preghiere delle due feste (Aid al fitr: della conclusione del mese di Ramadan e Aid al Adha: della conclusione del pellegrinaggio annuale), alle preghiere sui defunti e alle

altre preghiere straordinarie in occasione degli eclissi e per l'invocazione della pioggia; le veglie relative al mese di Ramadan (preghiera di Tarawih); la celebrazione dei matrimoni e dei funerali.

#### Articolo 5 (Organi della Fondazione)

Lo Statuto della Fondazione definisce gli organi di gestione del Centro Culturale ed i relativi compiti, prevedendo, in ogni caso, l'istituzione di un Comitato di Indirizzo quale organo di soprintendenza e di coordinamento della gestione delle attività non di culto.

Il Comitato di Indirizzo è composto da 6 membri di cui 3 nominati dal Comune di Bologna, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, ed i restanti dall'Associazione, assicurando la presenza di ambo i sessi nel suddetto organo.

Lo Statuto istituisce e disciplina l'organo collegiale di revisione contabile della Fondazione.

#### Articolo 6 (Compiti del Comitato di Indirizzo)

Il Comitato di Indirizzo:

- collabora, secondo le modalità previste dall'articolo 7, con l'organo esecutivo della Fondazione alla predisposizione dei programmi delle "attività non di culto" da svolgere all'interno del Centro Culturale, verificandone la coerenza generale con gli indirizzi del presente protocollo;
- verifica l'attuazione dei programmi e relaziona annualmente al Comune di Bologna sull'attività del Centro Culturale;
- nomina i componenti dell'organo collegiale di revisione contabile della Fondazione e può esaminare i documenti contabili di esercizio, sia previsionali che consuntivi, della Fondazione ed ha la facoltà di richiedere e verificare, avvalendosi dell'organo collegiale di revisione contabile, la documentazione relativa alla raccolta fondi e agli eventuali contributi di enti o privati, in particolare di quelli di provenienza estera;
- promuove attività, iniziative e incontri, tesi all'integrazione e al dialogo multiculturale e multireligioso a favore dell'intera comunità, nonché al contrasto ad ogni forma di terrorismo, violenza ed intolleranza;
- verifica che le attività del Centro Culturale rispettino e salvaguardino la libertà di religione, i diritti delle altre confessioni religiose, le pari opportunità e la dignità per le donne ed i diritti dell'infanzia.

#### Articolo 7 (Attività del Centro Culturale)

Le attività del Centro Culturale sono aperte al pubblico nel rispetto dei principi del presente

Protocollo d'Intesa e in particolare di quelli religiosi del culto islamico.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente della Fondazione comunicherà al Comitato di Indirizzo, per la presa visione, sia il calendario delle attività e delle ricorrenze religiose proposte dalla Fondazione, cadenti nell'anno solare successivo, sia un programma di massima delle "attività non di culto" che si prevede di realizzare nell'anno successivo, corredato di apposito bilancio preventivo di spesa, dei finanziamenti necessari, dell'entità presunta dei flussi di adesione per ciascuna iniziativa e dell'indicazione degli eventuali soggetti copromotori. I rappresentanti del Comune di Bologna, o un terzo dei componenti del Comitato, possono richiedere modifiche del programma, qualora valutino che il medesimo non sia in armonia con i principi di tutela dei diritti dell'uomo, richiamati in premessa. Alla fine di ogni anno sarà poi presentato un bilancio consuntivo delle attività effettivamente svolte corredato di apposito rendiconto delle spese.

Gli atti di pertinenza della Fondazione, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi del Centro Culturale e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

La Fondazione ha diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano però soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

#### Articolo 8 (Regime tributario)

Agli effetti tributari si applicano le norme vigenti in materia di Fondazioni. La Fondazione avente fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

Qualora la Fondazione sia stata costituita nella forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, si obbliga a rispettarne interamente i contenuti per il mantenimento del regime fiscale agevolativo.

#### Articolo 9 (Ulteriori intese)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto del presente Protocollo d'Intesa al termine del terzo anno dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti si impegnano a riconvocarsi a tal fine.

#### Articolo 10 (Lingua)

La Fondazione si impegna ad adottare, all'interno delle aree concesse in permuta, la lingua italiana, fatta eccezione per particolari attività di rito, di culto e di insegnamento della dottrina religiosa.

### **Motivazioni contro l'edificazione della Moschea:**

Riportiamo alcune delle motivazioni più forti che sono nate dai cittadini (il 30% della popolazione bolognese) che sono **contro** il progetto preso in questione.

- **La moschea come covo di terroristi:**

"C'è la corsa nel fare le moschee, io sono per la libertà di culto ma ci sono troppi luoghi di culto che non sono tali, ma zone dove si prolifera e si fa propaganda di terrorismo". E' quanto afferma Pier Ferdinando Casini, intervenendo indirettamente nella polemica suscitata dal progetto di una nuova moschea di Bologna.

La maggiore e più forte preoccupazione rilevata dai cittadini bolognesi e di altre parti d'Italia e, come abbiamo potuto vedere, da alcuni politici, è la certezza che questa nuova moschea si trasformerà in un covo di terroristi. Questa preoccupazione è fondata sugli esempi avuti proprio in Italia nei quali imam sono stati accusati di incitamento al terrorismo se non addirittura di aver trasformato la propria moschea in una scuola di aspiranti terroristi. Inoltre l'Ucoii (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia) è visto dagli occhi degli oppositori come un movimento estremista che predica la distruzione d'Israele, inneggia ai kamikaze palestinesi e persegue l'obiettivo di imporre un califfato islamico globalizzato, pertanto convengono che sia sconveniente costruire altri luoghi di "contatto" con questa associazione poco raccomandabile.

- **La moschea al di sopra delle esigenze dei musulmani di Bologna:**

Il numero dei musulmani che professano la propria religione è pari ad un numero molto basso rispetto alle dimensioni della nuova costruzione. Infatti gli immigrati a Bologna originari di paesi a prevalenza islamica sono 11.615 di cui il 6% frequenta abitualmente le moschee e solo il 0.6% sono associati al Centro di cultura islamica di Bologna. Inoltre bisogna prendere atto dell'esistenza di 6 luoghi di culto musulmani, tra cui quello in via Pallavicini che è l'unico in grado di accogliere in maniera accettabile 400 fedeli poiché gli altri edifici sono piccoli e in condizioni disagiate. Da questi dati, tratti da un articolo del Corriere della Sera, si ricava un ulteriore motivo per dire no alla moschea poiché la stima della capienza di questo ritrovo è tra i 1.200 e i 1.500 fedeli, ossia numeri largamente superiori alla necessità dell'insieme dei musulmani praticanti di Bologna;

- **Un regalo ai Fratelli Musulmani:**

Altro motivo del no alla moschea si può rappresentare con le parole di Magdi Allam, vicedirettore del Corriere della Sera, il quale denuncia che il sindaco di Bologna Cofferati si "appresta a regalare una moschea ad un gruppo islamico estremista con soli 21 associati sugli 11.615 musulmani a Bologna".

"L'ostinazione di Cofferati a costruire la mega moschea di Bologna - insiste Magdi Allam - emerge dal dato sulla permuta che è attualmente al vaglio della Giunta e che potrebbe essere deliberata dall'Assemblea comunale entro la fine del mese. La permuta avverrebbe tra un terreno sito in via Felsina, acquistato nel 2000 dall'Associazione Onlus «Al Waqf Al-Islami in Italia», ovvero «Ente di gestione dei beni islamici in Italia», affiliato all'Ucoii, per 180 milioni di lire, circa 90 mila euro. Ebbene la stima realizzata il 7 maggio 2007 dalla Finanziaria Bologna metropolitana, partecipata del Comune, valuta il prezzo del terreno a 1.382.000 euro. In aggiunta si sarebbero riconosciuti al Centro di cultura islamica una cifra di 269.000 euro per i lavori effettuati all'interno della moschea di via Pallavicini. In totale, quindi, il Comune avrebbe corrisposto al Centro islamico la cifra di 1.651.000 euro, circa venti volte il valore originario del terreno oggetto della permuta".

Non solo, aggiunge Magdi Allam "Il Comune dopo aver stimato che il terreno originariamente destinato alla mega moschea, con una superficie di 52.000 mq, valeva 3.138.000 euro, si era auto applicato uno sconto del 50% a beneficio del Centro islamico. Lo scandalo fu bloccato e si è appunto in attesa di una nuova stima".

"Se alla fine la mega moschea sorgerà sarà bene chiarire che è stata voluta da questa amministrazione comunale per regalarla all'Ucoii. Forse riuscirà comunque a farla costruire, a dispetto dell'opposizione della maggioranza dei cittadini e del pesante monito della Curia che ha qualificato l'insistenza dell'amministrazione comunale come un «peccato mortale» e invocato una

«moratoria». Ma che almeno si sappia la verità su una vicenda che non fa il bene né dei musulmani né soprattutto dei bolognesi”: è il duro atto d'accusa di Magdi Allam.

(Bologna - 20 gennaio  
2008)

## **Intervista al Sindaco di Bologna .**

Il sindaco di Bologna Sergio Cofferati risponde così alle polemiche che abbiamo analizzato in questa ricerca:

**”Pensa che la moschea comprometta la sicurezza di Bologna? Alcuni temono un isolamento da parte dei musulmani di Bologna o, peggio ancora temono che si trasformi in un covo di terroristi pronti a proteggere nuovi attentati. Lei cosa risponde?**

[...] In riferimento al primo punto riguardante il tema della sicurezza, questo per l'Amministrazione non ha oggettivamente nessuna incidenza, il secondo invece trova la sua forza nel protocollo d'intesa che, secondo me, è una forma potenzialmente molto efficace di coinvolgimento e di responsabilizzazione del centro di cultura islamica. Poi, insisto, aldilà di tutto ciò, a me pare che l'elementare buon senso possa portare a dire che se c'è un posto dignitoso, visibile, facile da guardare e da controllare sotto il profilo della sicurezza è meglio che avere più luoghi dispersi nella città e, per come sono oggi questi luoghi, anche oggettivamente difficili da tenere sotto controllo. Quando parlo di controllo non penso semplicemente al normale controllo del territorio che devono fare le forze di polizia ma penso al controllo che anche la stessa associazione, il centro di cultura, si è sempre impegnato a fare verso i suoi aderenti. Chi ha un timore di questa natura dovrebbe essere preoccupato dello stato attuale, non di quello che potenzialmente sarà l'assetto futuro.

**Ci sono polemiche riguardanti la costruzione della moschea anche per una questione di “giustizia”: infatti spesso si ricorda che in Medio Oriente non sia possibile costruire chiese, mentre qui si costruiscono moschee. Ciò sembra ingiusto ad alcuni. Lei cosa risponde?**

Io penso che sia un errore quello che commettono gli stati che impediscono la libertà di culto ed è un po' insensato chiedere, come fanno alcuni, la reciprocità non verso i nostri interlocutori ma con un atteggiamento per altro di puro strabismo politico verso altri. Noi dobbiamo importare il meglio non il peggio nelle regole dei comportamenti; la nostra costituzione in materia è ben precisa ed io credo che sia giusto fare riferimento alle nostre regole. Poi vorremmo che anche tutti gli altri paesi nelle loro costituzioni inserissero delle norme che consentissero la libertà di culto; se qualcuno non si comporta bene non capisco perché noi dovremmo imitarlo. Penso che sia giusto tenere la barra nella direzione che questo Paese ha scelto da tanto tempo lavorando per altro sul piano delle relazioni internazionali e della diplomazia che la politica dovrebbe sempre incrementare

[...] Noi abbiamo una robusta e solida costituzione che sebbene necessiti essere in qualche suo tratto aggiornata, per rafforzarla ulteriormente, non per questo se ne devono mettere in discussione i pilastri.”

**I luoghi di culto che ci sono ora a Bologna, dopo la costruzione della nuova moschea, come verrebbero utilizzati?**

Non sono di proprietà del comune salvo quello più grande, gli altri sono garage o sotto scala privati comunque immagino che verranno restituiti ai loro proprietari. Poi sono molto convinto di questo lavoro valga per qualsiasi forma di culto: la bellezza del luogo e ove non è disponibile la bellezza almeno le condizioni dignitose del luogo e dell'ambientazione sono importanti. Costringere chi vuole esercitare il proprio culto in spazi angusti oppure non consoni è creare condizioni negative. Penso che si possa avere un luogo destinato alle funzioni per le quali è stato richiesto, bello e questo non arricchisce soltanto il profilo urbanistico di una città ma dà a chi lo frequenta una

condizione positiva che oggi oggettivamente non ha. Pregare in un sotto scala o in un garage non credo che sia il massimo della vita possibile e del rispetto dovuto all'individuo.

**Da dove arrivano i fondi che finanziano l'attuale moschea? Qual è allo stato attuale l'organizzazione?**

Per quanto riguarda il terreno c'è una permuta e per quanto riguarda la realizzazione i costi sono a carico della comunità. In altre città le amministrazioni hanno partecipato finanziariamente qualche volta anche direttamente alle edificazioni attraverso la cessione del terreno, non è il caso nostro. Noi facciamo un'operazione di permuta vantaggiosa anche per noi perché la proprietà di terreno che loro ci cedono è utile per l'ampliamento di un istituto della città. Per il resto i costi sono loro.

Abbiamo, nel corso di questa discussione, prospettato più soluzioni e ne è stata scelta una che in dimensione è sensibilmente più piccola di quella iniziale. Ho visto nel vostro materiale che fate riferimento anche ad alcuni articoli di stampa che sono apparsi. L'articolo di Magdi Allam sul Corriere della Sera che mi imputa la responsabilità di aver regalato una moschea è pieno di errore macroscopici. Io spero che siano errori, e non deformazioni volute perché sarebbe molto grave commettere coscientemente errori di questa natura: vengono indicate porzioni di terreno che non hanno nessun riscontro con le nostre decisioni. Infatti mentre l'ipotesi iniziale era di 6.000 mq, parlo della superficie da utilizzare per le edificazioni, noi siamo scesi ad una dimensione nell'ultima proposta che è stata tra i 2.500 mq e i 3.000mq, quindi siamo a meno della metà.

[...]I riferimenti all'articolo di Magdi Allam aldilà dei giudizi sulle responsabilità del sindaco, sono completamente errati.

**Nella situazione generale, con i problemi dibattuti come dico e aborto, lei pensa che sia a rischio la laicità dello Stato?**

No, io non credo che la laicità dello Stato sia in pericolo. Vedo, come voi, molti scossoni all'albero tirati a volte del tutto impropriamente ma penso che lo Stato debba essere sempre considerato come il livello istituzionale nel quale la laicità deve essere sempre garantita. La laicità per altro è il rispetto di poter professare appartenenze religiose diverse, opinioni diverse, culture diverse. Ognuno deve avere i suoi elementi di identità ai quali è giusto che non rinunci, ma le regole, soprattutto quelle fondamentali, quelle che partono dalle norme costituzionali e diventano poi leggi dello Stato, devono assicurare la laicità in concreto, devono permettere ad un cittadino di vivere la sua comunità sulla base delle scelte che ha fatto lungo un confine da non varcare mai: la sua scelta non deve mai comprimere o impedire quella di un altro, a quel punto non esisterebbe solo la laicità dello Stato, non esisterebbe la stessa libertà.

Io non sono preoccupato perché penso che ci sia una radice profonda di cultura laica in grado di reggere anche a questi scossoni; vedo abbastanza frequentemente la riproposizione di questi temi, ultimo questo sulla legge per l'aborto, con molta strumentalità. Mi sembrano spesso, in questo caso aggiungerei anche troppo spesso, non la riproposizione di un'idea, per quanto non condivisibile di un condizionamento degli altri, ma addirittura di emotività utilizzate strumentalmente per mettere in discussione equilibri politici. Penso che quando uno non sia d'accordo dovrebbe dirlo serenamente, cercare di far prevalere la sua opinione convincendo gli altri ovviamente non costringendoli. Tutto ciò che esce dalla normale dialettica e viene strumentalmente enfatizzato oppure altrettanto strumentalmente cancellato non solo è sbagliato perché produce danni ma penso addirittura che non funzioni.

Sono comunque tranquillo rispetto al livello di tenuta delle nostre istituzioni.

**Quindi la moschea si realizzerà?**

Penso proprio di sì, noi stiamo andando avanti. La contrarietà alla moschea è stata più volte riproposta e devo dire che le proposte politiche contro la moschea e la sua realizzazione non mi pare che abbiano scaldato il cuore dei bolognesi.